

Schenker Italiana S.p.A. - via F.lli Bandiera, 29 - Peschiera Borromeo (MI)

Direzione OceanFreight
Telefono 02 51 666 1
Telefax 02 51 666 522

A TUTTI I CLIENTI

Peschiera Borromeo, 13.06.2017

Oggetto: Convenzione SOLAS/VGM - Modifiche dal 1 Luglio 2017.

Gentile cliente,

la regolamentazione SOLAS/VGM è in vigore dal luglio 2016 e le disposizioni transitorie sono in scadenza. In data 5 giugno 2017 il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha emanato una nuova circolare, la 133/2017 (di cui potete trovare copia integrale sul nostro sito al link http://www.dbschenker.it/log-it-it/Prodotti_Servizi/Trasporti_Marittimi/nuova_direttiva_Solas.html) che abroga la precedente 125/2016 e delinea alcune novità tra le quali:

SHIPPING DOCUMENT (DICHIARAZIONE VGM):

Lo "Shipping Document" è una dichiarazione originata dallo shipper o da persona autorizzata per fornire, anche attraverso il raccomandatario marittimo, la massa lorda verificata del contenitore al comandante della nave o al suo rappresentante ed al rappresentante del terminalista, sufficientemente in anticipo, al fine di consentire l'elaborazione del piano di stivaggio.

DATI DA COMUNICARE PER DICHIARAZIONE VGM "SHIPPING DOCUMENT":

- a. Massa lorda verificata (VGM) in kg;
- b. Numero del contenitore;
- c. Nome dello shipper;
- d. Telefono oppure indirizzo mail dello shipper;
- e. Nome della persona autorizzata dello shipper;
- f. Metodo usato per la pesatura;
- g. Per il Metodo 1: matricola della pesa;
- h. Data e luogo;
- i. Firma dello shipper o della persona autorizzata;

Alleghiamo alla presente il form aggiornato con il quale ci dovrà essere comunicato il VGM dei container. Ovviamente vi lasciamo la possibilità di inviarci tali dati nella modalità a voi più comoda, sempre che siano presenti i dati sopra esposti e le annotazioni inserite nel form stesso.

BINDELLE DI PESATURA:

Viene chiaramente indicato che le cosiddette "bindelle" di pesatura non possono essere considerate quali "shipping document" ai fini dell'imbarco del contenitore. Ovviamente le "bindelle" rimangono parte importante della dichiarazione in quanto sono la prova della avvenuta pesatura



Schenker Italiana S.p.A.
HO OCEAN FREIGHT ITALY
Via F.lli Bandiera, 29
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tel.: +39 02 51666 1
Fax: +39 02 51666 500
www.dbschenker.it

Sede legale:
via F.lli Bandiera, 29
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Cap. Soc. € 19.968.000 i.v.
Tribunale Milano n. Reg. Imprese 00916900152
C.C.I.A.A. Milano n. REA 622335
C.F. e P.IVA n. 00916900152 - IT 00916900152

UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

CERTQUALITY
È MEMBRO DELLA
FEDERAZIONE CISQ

Società con unico azionista. Società soggetta alla Direzione e Coordinamento di Schenker AG.
Noi lavoriamo esclusivamente sulla base delle "Condizioni generali degli Spedizionieri italiani" depositate presso la Camera di Commercio.

Schenker Italiana S.p.A. - via F.lli Bandiera, 29 - Peschiera Borromeo (MI)

CERTIFICAZIONE DELLO SHIPPER PER L'UTILIZZO DEL METODO DI PESATURA 2:

Nella Circolare vengono evidenziate quali siano le indicazioni per ottenere l'abilitazione a utilizzare il metodo di pesatura 2 e cioè il metodo in cui è possibile pesare singolarmente i colli stivati nel container, pesare il materiale di imballaggio/rizzaggio e aggiungendo il peso del container dichiarato sulla porta.

Premesso quanto sopra, a far data dalla pubblicazione della circolare:

- le imprese che intendono utilizzare il Metodo 2 per la pesatura dei container ai fini della dichiarazione della VGM, potranno farlo esclusivamente dotandosi, ai sensi del punto 4.1 delle linee guida allegate al D.D., di un sistema di gestione per la qualità nel quale dovrà essere inserito anche il processo di pesatura di cui al punto 4.3. delle stesse linee guida;
- i titolari di Autorizzazione AEO, che abbiano già ottenuto l'autorizzazione ad utilizzare il Metodo 2 per la pesatura dei container ai fini della dichiarazione della VGM, potranno continuare ad utilizzare tale metodo a condizione che siano in possesso di procedure aziendali relative alla pesatura e conformi al punto 4.3 delle linee guida allegate al D.D..

Lo shipper che intenda pesare attraverso il metodo 2, deve dimostrare di possedere i requisiti di cui sopra inviando copia della certificazione e della visura camerale in corso di validità all'Ufficio 2° - Sezione 3a del 6° Reparto via pec (cgcp@pec.mit.gov.it).

Qualora decideste di certificare il VGM dei vostri container tramite il suddetto metodo 2, resta inteso che ogni obbligo di comunicazione alle Autorità Competenti e di ottemperanza alle norme in vigore rimane in capo allo shipper che decide di procedere con tale modalità, con il solo obbligo verso SCHENKER di indicare nello Shipping Document/Certificazione VGM il VGM stesso e la modalità di pesatura. Ogni rilievo o sanzione elevati dalle Autorità Competenti verranno portate a vostro carico in qualità di shipper/certificatori del VGM così come le eventuali richieste di provare il proprio status di operatore abilitato all'utilizzo del metodo 2.

SANZIONI:

Salvo che il fatto non costituisca specifico o più grave reato, ogni riscontrata mendacità nei dati riportati nello shipping document (dichiarazione VGM) potrà essere considerata, qualora se ne verifichino le condizioni, elemento penalmente rilevante a carico dello shipper ai sensi dell'articolo 483 del codice penale; nel caso lo shipping document sia stato compilato solo parzialmente ma contenga comunque il dato VGM potrà trovare applicazione il disposto dall'art. 1231 cod. nav.

Per le spedizioni LCL, nulla cambia in quanto sin dall'anno scorso SCHENKER ha deciso di non vessare ulteriormente i propri clienti con un inutile aggravio di incombenze amministrative per certificare le singole spedizioni che ci verranno affidate in quanto provvederemo a calcolare il VGM dei nostri container a groupage con uno dei metodi di cui sopra per poter raggiungere, come facciamo da oltre venti anni, le decine di destinazioni che settimanalmente serviamo direttamente dai nostri HUB di Milano e Bologna.

In questo modo speriamo di alleggerire il vostro lavoro amministrativo e avvicinarci alla comune necessità sempre maggiore di semplificazione dei processi.

Nel ringraziare per la collaborazione e per l'attenzione che vorrete prestarci, provvederemo a tenervi ulteriormente aggiornati in base alle evoluzioni operative e normative.

SCHENKER ITALIANA SPA
Direzione OceanFreight

Link per visualizzare la documentazione sopra elencata:

http://www.dbschenker.it/log-it-it/Prodotti_Servizi/Trasporti_Marittimi/nuova_direttiva_Solas.html

Link per visualizzare "Schedule partenze LCL":

http://www.dbschenker.it/log-it-it/Prodotti_Servizi/Trasporti_Marittimi/e-toolscha/Scheduling_new.html



Schenker Italiana S.p.A.
HO OCEAN FREIGHT ITALY
Via F.lli Bandiera, 29
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tel.:+39 02 51666 1
Fax:+39 02 51666 500
www.dbschenker.it

Sede legale:
via F.lli Bandiera, 29
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Cap. Soc. € 19.968.000 i.v.
Tribunale Milano n. Reg. Imprese 00916900152
C.C.I.A.A. Milano n. REA 622335
C.F. e P.IVA n. 00916900152 - IT 00916900152

Società con unico azionista. Società soggetta alla Direzione e Coordinamento di Schenker AG.
Noi lavoriamo esclusivamente sulla base delle "Condizioni generali degli Spedizionieri italiani" depositate presso la Camera di Commercio.